II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 1968
relativa alla concessione nella Repubblica federale di Germania di aiuti nazionali per il latticello e per il latticello in polvere

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 35,

considerando che sinora nella Repubblica federale di Germania il latticello ed il latte scremato nonché il latticello in polvere e il latte scremato in polvere hanno avuto un analogo trattamento economico nell'ambito del regime degli aiuti ;

considerando che il regime di aiuti previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 vale soltanto per il latte scremato ed il latte scremato in polvere ; che per questo fatto si rendono necessari cambiamenti sostanziali nel processo di produzione e nella contabilizzazione dei caseifici nonché una differenziazione dei prodotti in questione quando questi ritornano al produttore ; che, per ragioni tecniche, tali mutamenti non sono immediatamente realizzabili ; che è quindi indispensabile autorizzare la Repubblica federale di Germania ad applicare, per un periodo transitorio, al latticello ed al latticello in polvere un regime economico analogo a quello in vigore per il latte scremato ed il latte scremato in polvere ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere durante la campagna lattiera 1968/1969 ed alle condizioni di cui alla presente decisione, aiuti nazionali per il latticello ed il latticello in polvere, fabbricati nella Repubblica federale di Germania e destinati all'alimentazione del bestiame.

Articolo 2

Agli effetti della presente decisione si intende :

1. per latticello, il prodotto con tenore di grasso non superiore allo 0,60 % ed ottenuto dalla zangolatura del latte e della crema, previa separazione del burro ;

2. per latticello in polvere, il latticello avente tale forma e con tenore di grasso non superiore al 7 %.

Articolo 3

Gli aiuti non possono superare, con riferimento a 100 chilogrammi :

1. per il latticello, gli aiuti stabiliti per il latte scremato,

2. per il latticello in polvere, gli aiuti stabiliti per il latte scremato in polvere,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

con il regolamento (CEE) n. 825/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa per la campagna lattiera 1968/1969 gli aiuti concessi per il latte scremato ed il latte scremato in polvere utilizzati nell'alimentazione del bestiame [1].

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania applica al latticello le disposizioni adottate per il latte scremato e al latticello in polvere le disposizioni adottate per il latte scremato in polvere con

1. il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali [2] ;

2. del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di concesione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione del bestiame [3] ;

3. del regolamento (CEE) n. 1106/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali [4].

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

F. HELLWIG

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 14.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 26.